

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. UN NUOVO PASSAPORTO DIGITALE EUROPEO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 17 marzo 2021, la Commissione ha proposto¹ di istituire un quadro comune per un certificato verde digitale al fine di agevolare la libera circolazione sicura delle persone durante la pandemia di *coronavirus* all'interno dell'Unione nonché porre rimedio ai problemi che l'assenza di formati standardizzati per le certificazioni richieste alla partenza o all'arrivo ha causato ai viaggiatori.

Più particolarmente, il Regolamento prevede tre diversi tipi di certificati (un certificato di vaccinazione², un certificato di test³ ed un certificato di guarigione⁴) rilasciati gratuitamente in formato digitale oppure in forma cartacea. Ognuno di essi conterrà un codice QR interoperabile e leggibile meccanicamente, che ricomprenderà nome, data di nascita, Stato Membro di rilascio, un identificativo univoco del certificato nonché altre informazioni specifiche. Il codice QR sarà poi utilizzato per verificare in modo sicuro l'autenticità, l'integrità e la validità del certificato⁵. A tale scopo, la Commissione predisporrà un *gateway* e assisterà gli Stati Membri nello sviluppo di una architettura di *software* che le autorità potranno usare per verificare tutte le firme dei certificati in tutta l'Unione. L'interoperabilità verrà garantita tramite protocolli di standardizzazione, secondo politiche, regole e specifiche stabilite di comune accordo nell'ambito degli Orientamenti della rete *eHealth* sugli elementi fondamentali di interoperabilità⁶.

¹ Com Comm. COM(2021) 130 final del 17.03.2021, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate)*.

² Si veda l'articolo 5 del Regolamento.

³ Ai fini del Regolamento, saranno ammissibili soltanto i risultati dei c.d. test di amplificazione degli acidi nucleici (nucleic acid amplification test, NAAT), compresi i *test* RT-PCR (*reverse transcription polymerase chain reaction*), e dei *test* antigenici rapidi figuranti nell'elenco stabilito sulla base della Raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE. Per ulteriori informazioni, si veda l'articolo 6 del Regolamento

⁴ Si veda l'articolo 7 del Regolamento.

⁵ Si veda l'articolo 3 del Regolamento.

⁶ Disponibili al seguente [LINK](#).

Al fine di evitare ogni forma di discriminazione all'interno dell'Unione, il Regolamento prevede che i certificati rilasciati da altri Stati Membri siano accettati secondo le stesse regole applicate a quelli rilasciati a livello nazionale, e che tutte le persone, vaccinate e non, possano beneficiarne quando viaggiano nell'Unione. Inoltre, qualora accetti la prova della vaccinazione ai fini dell'esenzione da alcune restrizioni sanitarie, come i *test* o la quarantena, uno Stato Membro sarà tenuto ad accettare, alle stesse condizioni, la prova di vaccinazione rilasciata da un altro Stato Membro relativa ai vaccini che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) nell'Unione⁷. Qualora, tuttavia, continui ad imporre ai titolari di un certificato verde digitale l'obbligo di sottoporsi a quarantena o a *test*, lo Stato Membro in questione dovrà darne notifica alla Commissione e a tutti gli altri Stati Membri, giustificando tali misure⁸.

Il certificato verde digitale, che sarà valido in tutti gli Stati Membri e aperto anche ai c.d. Stati associati Schengen⁹, dovrebbe essere rilasciato non solo ai cittadini europei e ai loro familiari indipendentemente dalla loro nazionalità, e bensì anche ai cittadini di Paesi terzi che risiedono nell'Unione e ai visitatori che hanno il diritto di recarsi in altri Stati Membri¹⁰. Essendo una misura temporanea, infine, il sistema del certificato sarà sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (*World Health Organization, WHO*) avrà dichiarato la fine dell'emergenza *coronavirus*¹¹.

19 marzo 2021

⁷ Nello specifico si tratta di quelli sviluppati da *BionNTech-Pfizer*, da *Moderna*, da *AstraZeneca* e da *Johnson&Johnson*.

⁸ Si veda l'articolo 10 del Regolamento.

⁹ Nello specifico si tratta di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

¹⁰ Com. Comm. COM(2021) 140 final del 17.03.2021, *Proposal for a Regulation of the European Parliament And of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to third-country nationals legally staying or legally residing in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate)*.

¹¹ Si veda l'articolo 14 del Regolamento.

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com